

DGR. N. 365/03
REVOCATA CON
DGR. N. 533/03

OGGETTO: Legge regionale 26 novembre 2002, n. 42 - Giornata regionale per la sicurezza stradale -

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la legge regionale 6 febbraio 2003, n. 3;

VISTA la legge regionale 26 novembre 2002, n. 42 con la quale è stata istituita la giornata regionale per la sicurezza stradale al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di sicurezza stradale, da celebrarsi ogni anno la prima domenica di giugno;

CONSIDERATO che l'articolo 2 della citata legge regionale stabilisce che in occasione della giornata regionale per la sicurezza stradale la Regione organizza manifestazioni, convegni e ogni altra iniziativa idonea a diffondere una cultura della sicurezza stradale, affidandone la realizzazione ad una associazione, senza fini di lucro, di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale;

RITENUTO che la scelta del soggetto a cui affidare la realizzazione delle suddette attività debba avvenire secondo criteri e modalità da stabilirsi con la presente deliberazione:

CHE per l'affidamento delle attività si ritiene necessario procedere in analogia del decreto leg.vo 17.3.1995, n. 157, art. 23, lettera b) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai sottoindicati elementi di valutazione.

- a) Prezzo
- b) metodologia e contenuti del progetto proposto, ivi compresa l'informazione e la sensibilizzazione dell'iniziativa regionale
- c) Comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale;
- d) termine per il completo utilizzo del progetto, tenuto conto della data stabilita per la giornata della sicurezza stradale


CHE, in applicazione del comma 2 dell'art. 2 della citata legge regionale occorre determinare le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del finanziamento nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 3 della legge stessa,

VISTO l'allegato n. 1, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, contenente i criteri e le modalità per l'individuazione del soggetto al quale affidare la realizzazione delle attività connesse con la celebrazione della giornata regionale per la sicurezza stradale oltre alle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del finanziamento necessario per l'iniziativa;

CONSIDERATO che occorre procedere all'approvazione dei suddetti criteri e modalità;

all'unanimità

DELIBERA



1. di approvare l'allegato n. I, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, contenente i criteri e le modalità per l'individuazione dell'associazione senza fini di lucro alla quale affidare la realizzazione delle attività connesse con la celebrazione della giornata regionale per la sicurezza stradale, oltre alle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del finanziamento necessario per l'iniziativa;
2. di autorizzare il Direttore della Direzione regionale Infrastrutture del Dipartimento Territorio all'adozione di tutti gli atti connessi per l'attuazione dell'iniziativa regionale;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL VICE SEGRETARIO: F.to Sig. Domenico Antonio Cuzzupi

28 APR. 2003

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is mostly illegible but appears to contain some text around the perimeter. The signature is a stylized, cursive script.

lm

ALLEGATO N. 1

REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO TERRITORIO
DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE

In attuazione della legge regionale 26 novembre 2002, n. 42 con la quale è stata istituita la giornata regionale per la sicurezza stradale, da celebrarsi ogni anno la prima domenica di giugno, al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di sicurezza stradale, la Regione deve organizzare manifestazioni, convegni ed ogni altra iniziativa idonea a diffondere una cultura della sicurezza stradale.

A tal fine occorre individuare una associazione, senza fini di lucro, di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale alla quale affidare la realizzazione di tutte le attività connesse con la celebrazione della giornata regionale per la sicurezza stradale.

La spesa per l'attuazione dell'iniziativa regionale non può superare l'importo complessivo di € 258.228, 34 (I.V.A. compresa) stanziato nell'apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2003.

Alla scelta del soggetto al quale affidare tutte le attività si procederà in analogia del decreto legislativo 17.3.1995, n. 157, art. 23, lettera b) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai sottoindicati elementi di valutazione:

- a) prezzo - punti 60;
- b) metodologia e contenuti del progetto proposto, ivi compresa l'informazione e la sensibilizzazione dell'iniziativa regionale - punti 25;
- c) comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale - punti 10;
- d) termine previsto per il completo utilizzo del progetto, tenuto conto della data stabilita per la giornata della sicurezza stradale - punti 5.

Le associazioni senza fini di lucro (ONLUS) possono partecipare alla selezione facendo pervenire al Dipartimento Territorio - Direzione regionale Infrastrutture - Via Capitan Bavastro 108 - 00154 Roma entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione di Giunta regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, un plico debitamente sigillato con ceralacca contenente:

1. copia dello Statuto dell'associazione dal quale risulti inequivocabilmente l'attività senza fini di lucro (ONLUS);
2. una dichiarazione del legale rappresentante rilasciata con le forme e nei limiti di cui alla legge 4.1.1968, n. 15 ed al decreto del Presidente della Repubblica 20.10.1998, n. 403 che attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle situazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 12 del d.to leg.vo 157/95;
3. documentazione dalla quale risulti la comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale;



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

4. progetto proposto per l'espletamento di tutte le attività connesse con l'iniziativa regionale consistente in una dettagliata relazione di non più di dieci pagine in formato A4;
5. una busta anch'essa debitamente sigillata con ceralacca contenente il costo, I.V.A. compresa, complessivamente richiesto per l'espletamento di tutte le attività, espresso in cifre ed in lettere ed il termine, espresso in giorni decorrenti dalla data di affidamento, per il completo utilizzo del progetto.


Sia il plico che la busta contenente l'offerta economica, oltre al nominativo del soggetto partecipante, deve riportare la seguente dicitura "Selezione dell'associazione senza fini di lucro per l'affidamento delle attività connesse con la giornata regionale per la sicurezza stradale".

Dopo l'affidamento si procederà ad adottare apposita determinazione dirigenziale di concessione ed impegno del finanziamento necessario per l'espletamento delle attività.

L'importo complessivo previsto sarà corrisposto al soggetto selezionato con le seguenti modalità:

- il 20 per cento dell'importo complessivo con mandato di pagamento emesso contestualmente all'affidamento formale dell'incarico;
- il rimanente importo, fino al raggiungimento del novanta per cento, con distinti mandati di pagamento previa fatturazione di costi sostenuti;
- il saldo, a rendicontazione finale dell'importo complessivo.

IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
(Prof. Ing. Patrizio Cuccioletta)



lm

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2002, n. 42.

Istituzione della giornata regionale per la sicurezza stradale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Giornata regionale per la sicurezza stradale)

1. La Regione istituisce la giornata regionale per la sicurezza stradale, da celebrarsi ogni anno la prima domenica di giugno, al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di sicurezza stradale.

Art. 2

(Modalità di realizzazione)

1. In occasione della giornata regionale per la sicurezza stradale la Regione organizza manifestazioni, convegni e ogni altra iniziativa idonea a diffondere una cultura della sicurezza stradale, affidandone la realizzazione ad una associazione, senza fini di lucro, di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale, scelta secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta, adottata su proposta dell'assessore competente in materia di trasporti e lavori pubblici, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1 la Giunta regionale determina altresì le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del finanziamento, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 3, dell'iniziativa di educazione, informazione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale da realizzarsi ai sensi del comma 1.

Art. 3
(Disposizione finanziaria)

1. La spesa per l'attuazione della presente legge, quantificata in euro 258.228,34, rientra nello stanziamento previsto, nell'ambito dell'unità previsionale di base D11 del bilancio di previsione per l'esercizio 2002, al capitolo denominato "Iniziativa della Regione in materia di educazione stradale e sicurezza".

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 26 novembre 2002

STORACE